



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 85 DEL 09 AGOSTO 2018

OGGETTO: Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

il provvedimento autorizza, per i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve provenienti dalla vendemmia 2018, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009 e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali. Individua inoltre l'Elenco della varietà destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 80 e l'Allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

VISTO l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce come l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTO quanto stabilito nel medesimo Allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

VISTA l'appendice all'Allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6 della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come- per i prodotti della zona viticola CII nella quale ricade il Veneto e della zona C1 che interessa invece la sola Provincia di Belluno- le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.;

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

VISTO l'Allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto "vino" debba presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo possa essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 52 del 22.01.2013 della Commissione che modifica l'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10.07.2009 e ss.mm.ii. che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'Allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTA la legge n. 428 del 29.12.1990 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

VISTA la legge n. 238 del 12.12.2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale *"Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP"*;

VISTO il DM n. 278 del 09.10.2012, riguardante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;

TENUTO CONTO dell'evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà di viti coltivate in Veneto e delle indicazioni della rete permanente di rilevamento e di monitoraggio delle potenzialità produttive dei diversi areali veneti, gestita dal CREA-VIT, Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano del Consiglio della ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentiti i rappresentanti della filiera vitivinicola regionale e delle Organizzazioni di categoria;

ACQUISITI i dati meteorologici della primavera e dell'estate 2018 e valutato lo stato fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali, unitamente ai principali elementi tecnico-agronomici e fenologici delle viti rilevate da vari Enti ed Organismi di settore;

RISCONTRATA la sussistenza nel corso della primavera e dell'estate 2018 delle condizioni climatiche anomale-riscontrate dal CREA-VIT in data 06.08.2018- per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché delle partite destinate a produrre i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ottenuti dalle varietà di uve di cui all'**Allegato B**;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria richiamata nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 09.10.2012;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1070 del 29.06.2016 di incarico al Direttore della Direzione agroalimentare;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto.

DECRETA

1. di autorizzare nella campagna vitivinicola 2018/2019, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, a far data dall’adozione del presente atto, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, provenienti dalla vendemmia 2018, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali;
2. di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l’aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all’**Allegato A**, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dai pertinenti disciplinari e dall’Allegato VIII, Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013;
3. di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all’Allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;
4. di stabilire infine che le varietà di viti di cui si fa riferimento all’Allegato II, Sezione A, punto 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nei rispettivi disciplinari di produzione;
5. di stabilire che l’aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, non deve superare 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nel succitato **Allegato A**;
6. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Agea, all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVePA) e all’Ufficio periferico Nord-Est del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto e l’**Allegato A** nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di pubblicare l’intero provvedimento e il succitato Allegato nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale>;
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo>.

Dott. Alberto Zannol
IL VICARIO
f.to Dott. Alberto Andriolo